

Proposta N° 61 / Prot. Data 14.03.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 50 del Reg. Data 15.03.2017	OGGETTO :	CRUCIATA SALVATORE/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA ALLA TARSU 2012, NOMINA DIRIGENTE DR. FRANCESCO SAVERIO MANISCALCHI.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Cruciata Salvatore/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso la cartella esattoriale relativa alla TARSU 2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che:

il Sig. Cruciatà Salvatore ha proposto ricorso alla CTP di Trapani, notificato al Comune di Alcamo in data 17/11/2016 con prot. n. 55514, avverso la cartella esattoriale n. 29920160022312651000 relativa a somme iscritte a ruolo ordinario reso esecutivo in data 22/03/2016 in virtù dell'avviso di accertamento TARSU n. 20120003603, anno d'imposta 2012, e notificato il 12/11/2014 per l'importo di € 3.742,00 comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, proponendo altresì istanza di sospensione urgente ex art. 47 comma 3 D.lgs. 546/92 e istanza di discussione in pubblica udienza ex art. 33 D.lgs. 546/92.

Considerato che:

Con note del 09/02/2017 prot. n. 7706 e del 21/02/2017 prot. n. 10339 l'Ufficio Tributario ha accolto quanto rappresentato nel ricorso, rispettivamente, sospendendo e annullando le somme iscritte a ruolo, in accoglimento di quanto rappresentato nel ricorso-reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992.

Ciò nonostante, il ricorrente non ha proceduto alla rinuncia del ricorso e pertanto ha indotto la Commissione Tributaria Provinciale adita a fissare la trattazione dell'istanza di sospensione sulla base di un atto impugnato oggi inesistente.

Vista la Determina Sindacale con la quale al Dr. Maniscalchi Francesco Saverio sono state assegnate *ad interim* le funzioni dirigenziali per la Direzione 5 – Entrate Tributarie e Patrimoniali.

Ritenuto impugnativamente il ricorso.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dal Sig. Cruciatà Salvatore;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il Dirigente della V Direzione Dr. Francesco Saverio Maniscalchi, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Fabio Randazzo

IL Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Cruciata Salvatore/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso la cartella esattoriale relativa alla TARSU 2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Cruciata Salvatore/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso la cartella esattoriale relativa alla TARSU 2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”**

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Cruciata Salvatore/Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso la cartella esattoriale relativa alla TARSU 2012, nomina Dirigente Dr. Francesco Saverio Maniscalchi.”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l'art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell'avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell'incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 13.03.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 942

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 16.03.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Damiano Verme

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 16.03.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.03.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 15.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li _____

F.to Santino Lucchese

STUDIO LEGALE

AVVOCATO MIMMA FILIPPI AVVOCATO ENZA ALBA MIOLOTTA

VIA ADAMO N. 9 91011 ALCAMO (TP)

TEL/FAX 0924.188312; E-MAIL: mimmafilippi@yahoo.it

PEC: mimma.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it



ONOREVOLE COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI TRAPANI

RICORSO CON

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 17 NOV. 2016
55574
Assegnata al Settore del
17 NOV 2016
Il Segretario Generale

ISTANZA DI SOSPENSIONE URGENTE EX ART. 47 comma 3 D.LGS. 546/92

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA EX ART. 33 D.LGS. 546/92

Il sig. **CRUCIATA SALVATORE**, C.F. (CRCSVT51R26A176F) nato ad Alcamo (TP) il 26.10.1951, ed ivi residente in c.da Triolo n. 53 G, elettivamente domiciliato in Alcamo via Adamo n. 9 presso lo studio degli avvocati Enza Alba Milotta C.F. (MLTNLB67L55A176X) e Mimma Filippi C.F. (FLPMMM70H70A176D) che lo rappresentano e difendono, per mandato in calce al presente atto:

i procuratori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni/notificazioni al n. di fax: **0924/188312** o ai seguenti indirizzi PEC: mimma.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it
enzaalba.milotta@avvocatitrapani.legalmail.it

CONTRO

Il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1

AVVERSO

La cartella esattoriale n. 29929920160022312651000, notificata il 01/10/2016 relativa a somme iscritte a ruolo ordinario n. 2016/001525 reso esecutivo in data 22/03/2016, in virtù dell'avviso di accertamento TARSU n. 20120003603, anno d'imposta 2012, per l'importo di € 4.438,27 per imposta, interessi e sanzioni

PREMESSO IN FATTO

Con avviso di accertamento n. 201200036038 – identificativo 46745 notificato il 13/11/2014, il Comune di Alcamo richiedeva la corresponsione, a titolo di TARSU per l'anno 2012 della somma di € 3.742,00 in relazione al laboratorio artigianale ubicato in Alcamo C/da Triolo, di proprietà del ricorrente.

L'avviso di accertamento *de quo* veniva impugnato con ricorso innanzi alla CTP di Trapani, iscritto al R.G.N. 121/2015, procedimento che veniva riunito a quello recante R.G.N. 2017/2013 avverso l'avviso di accertamento TARSU anno 2011.

I due procedimenti, all'udienza del 19/11/2015, fissata per il procedimento R.G.N. 2017/2013, venivano riuniti e decisi con la sentenza n. 30/2016 che accoglieva il ricorso, **annullava gli atti**

STUDIO LEGALE
AVVOCATO MIMMA FILIPPI AVVOCATO ENZA ALBA MIOLOTTA
VIA ADAMO N. 9 91011 ALCAMO (TP)
TEL/FAX 0924.188312; E-MAIL: mimmafilippi@yahoo.it
PEC: mimma.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it

impugnati e condannava il Comune di Alcamo, in persona del sindaco *pro-tempore*, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in via equitativa in € 1.000,00.

In data 29/03/2016 il Comune notificava appello avverso la detta sentenza, appello attualmente pendente presso la Commissione Tributaria Regionale di Palermo.

IN DIRITTO

Ritenuta impugnativamente la cartella esattoriale *de qua*, se ne chiede la declaratoria di nullità per i motivi infra specificati.

INESISTENZA DI UN ATTO ESECUTIVO

La cartella esattoriale oggi impugnata è illegittima poiché priva del supporto di un atto amministrativo legittimante la pretesa tributaria; infatti, l'avviso di accertamento tarsu anno 2012, sulla scorta del quale è stato reso esecutivo il ruolo portato dalla cartella oggi impugnata, è stato annullato con sentenza n. 30/2016 che ha accolto il ricorso del contribuente anche con riferimento all'avviso di accertamento n. 20120003603, anno d'imposta 2012, privando, di tal guisa, l'amministrazione comunale del potere di procedere a riscossione coattiva, sia pure non in via definitiva (non essendosi ancora formato il giudicato stante la pendenza dell'appello).

In sostanza, alla luce di quanto evidenziato sopra, non sussiste nella fattispecie che ci occupa il titolo su cui il comune ha fondato la propria "ragione di credito".

Il D.Lgs. 546/92, invero, all'art. 68 comma 2 stabilisce addirittura che se il ricorso viene accolto il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza (non ancora passata in giudicato), con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. A maggior ragione nell'ipotesi in cui nessuna somma è stata versata dal contribuente, il Comune non può pretendere il pagamento coattivo delle somme mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale!!!

Visti i fatti sin qui evidenziati non vi è chi non veda che l'operato della pubblica amministrazione si connota per vessatorietà nei confronti del contribuente il quale viene costretto dal *modus operandi* dell'ente, certamente non ispirato ai principi di buon andamento, di buona fede e correttezza, ad affrontare più contenziosi per lo stesso anno d'imposta Tarsu.

Per quanto sopra, si chiede, già sin da ora, una condanna dell'amministrazione comunale alle spese di lite ex art. 96 c.p.c., sussistendone, ad avviso di questa difesa, tutti i presupposti di legge ed

STUDIO LEGALE
AVVOCATO MIMMA FILIPPI AVVOCATO ENZA ALBA MIOLOTTA
VIA ADAMO N. 9 91011 ALCAMO (TP)
TEL/FAX 0924.188312; E-MAIL: mimmafilippi@yahoo.it
PEC: mimma.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it

essendo l'istituto pienamente applicabile, per orientamento ormai consolidato, anche al processo Tributario.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE URGENTE EX ART. 47 comma 3 D.LGS: 546/92
DELL'ESECUTIVITA' DEGLI ATTI**

Si chiede la sospensione in via d'urgenza, ex art. 47 co. 3 D.Lgs. 546/92, per i seguenti motivi:

FUMUS BONI IURIS

Sulla base di una sommaria delibazione di quanto sopra esposto, emerge innanzi tutto l'illegittimità della cartella esattoriale oggi impugnata, di contro, la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente tale per cui le ragioni dello stesso avverso le pretese dell'amministrazione finanziaria possano ritenersi fondate.

La manifesta fondatezza del presente ricorso deve, pertanto, ritenersi sufficiente ad integrare il requisito del *fumus* per la concessione del beneficio richiesto.

PERICULUM IN MORA

L'esecutività della cartella oggi impugnata comporta, allo scadere dei termini di legge per la proposizione del ricorso, che l'ente di riscossione possa procedere alla riscossione coattiva delle somme portate dalla cartella, arrecando danni gravi ed irreparabili al ricorrente potendo il patrimonio dello stesso essere sottoposto ad esecuzione.

Per tali ragioni si chiede che

VOGLIA IL PRESIDENTE DELL'ONOREVOLO C.T.P. ADITA

a norma del comma 3 art. 47 D.Lgs. 546/92, disporre con decreto, la provvisoria sospensione dell'esecuzione di tale atto fino alla successiva pronuncia del Collegio.

Per tutto quanto sin qui esposto, il sig. Cruciata Salvatore, come in epigrafe rappresentato e difeso

FA ISTANZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 D.Lgs. 546/92 affinché l'Onorevole Commissione Tributaria adita voglia disporre la discussione in pubblica udienza del suddetto ricorso.

Richiamato quanto sopra esposto in fatto e in diritto,

STUDIO LEGALE
AVVOCATO MIMMA FILIPPI AVVOCATO ENZA ALBA MILOTTA
VIA ADAMO N. 9 91011 ALCAMO (TP)
TEL/FAX 0924.188312; E-MAIL: mimmafilippi@yahoo.it
PEC: mimma.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it

CHIEDE

- **IN VIA PRELIMINARE,**

stante l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* come dalle motivazioni sopra addotte, **la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento oggi impugnata ai sensi del 3° comma dell'art. 47 D.Lgs. 546/92.**


Per tutti i motivi esposti nella narrativa del ricorso,

- annullare la cartella di pagamento n. 29929920160022312651000, notificata il 01/10/2016;
- condannare l'amministrazione comunale in persona del sindaco *pro tempore*, alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- con vittoria di spese del presente giudizio.


Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e del D.Lgs. 546/92 si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 4.444,15 ed è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 60,00.

Alcamo/Trapani li, 15/11/2016

avv. Mimma Filippi



avv. Enza Alba Milotta



STUDIO LEGALE


AVV. ENZA ALBA MILOTTA AVV. MIMMA FILIPPI
VIA ADAMO N. 9 91011 ALCAMO; TEL. FAX 0924/188312
e-mail enzamilotta@libero.it; Pec enzaalba.milotta@avvocatitrapani.legalmail.it e-mail
mimmafilippi@yahoo.it Pec mimma.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it

MANDATO

Conferisco mandato all'avvocato Mimma Filippi (FLPMMM70H70A176D) e all'avv. Enza Alba Milotta (MLTNLB67L55A176X), a rappresentarmi ed assistermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel procedimento di cui al presente atto, ed in quelli eventualmente successivi, in ogni stato e grado, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere ed, in particolare, di presentare memorie e documenti, nominare procuratori, farsi sostituire ed in genere fare quant'altro fosse ritenuto necessario ed opportuno per garantire il buon esito dell'incarico. eleggo domicilio presso il loro studio sito in Alcamo nella via Adamo n. 9. Il tutto con promessa di rato e valido.

Ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali, essendo a conoscenza che questi rientrano nell'ambito dei dati sensibili.

Alcamo li,



Vera e autentica la firma

